

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 7 agosto 2026, n. 81

**Aggiornamento ex art. 7 co. 6-quater l.r. n. 9/2017 della proroga della validità del parere di compatibilità rilasciato alla Società Cooperativa Sociale “Libellula” per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per Minori ex art. 2 R.R. n. 14/2014 da denominarsi “PEGASO”, da ubicare in Nardò (LE) alla via Raho angolo Viale Europa.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la DGR 26/09/2024 n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;

Vista la DGR n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzioni delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31.03.2025;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 28 del 30/09/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/10/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 29/10/2025 n. 1657 recante “Decreto del Presidente della

Giunta Regionale del 22.01.2021 n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e s.m.i. Affidamento incarichi di Direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta Regionale oggetto di rimodulazione”.

\*\*\*\*\*

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, presso la sede della Sezione Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 prevede che:

*“Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.”.*

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) e s.m.i. prevede all'art. 7, quanto segue:

*“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*

*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.”.

Al contempo, l'art. 7 l.r. n. 9/2017 ai rispettivi commi 6-ter e 6-quater dispone che:

*“6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso;*

*6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.*

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 19.12.2022 notificata al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Libellula” con sede legale in Tricase (LE) alla via Stazione n. 21 e al Comune di Nardò (LE), questa Sezione ha espresso:

“parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'art. 3 del R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, per l'Area Nord Jonica del territorio dell'ASL LE, nei confronti della Società Cooperativa Sociale “Libellula” di Tricase (LE), per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Nardò alla via Raho angolo Viale Europa, da denominarsi “Pegaso” con la precisazione che:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in ogni caso, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4;

- la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo il progetto e le planimetrie allegati alla relativa istanza di autorizzazione alla realizzazione ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art. 2 del R.R. n. 14/2014;

Con D.D. del Comune di Nardò n. 105 del 09.02.2023 avente ad oggetto "Società Cooperativa Sociale LIBELLULA - Provvedimento Conclusivo: Autorizzazione alla Realizzazione (L.R. n. 9 del 02.05.2017 e s.m.i.) di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per Minori art. 2 del Reg. Reg. n. 14 del 18/07/2014 da denominarsi 'PEGASO' ubicata in Nardò (LE) alla via Raho angolo Viale Europa", il Dirigente del SUAP determinava di:

*"rilasciare al Rappresentante Legale p.t. della Società Cooperativa sociale Libellula con sede in Tricase (LE) al Viale Stazione n. 21, P. IVA 03632620757, l'autorizzazione alla realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex art. 2 del R.R. n. 14/2014 con sede in Nardò alla via Raho angolo Viale Europa (dati catastali foglio 109 particella 16) da denominarsi Pegaso come da parere D.D. n. 440 del 19.12.2022 della Regione Puglia";*

Atteso che il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata D.D. n. 440 del 19.12.2022, aveva validità iniziale fino al 07.02.2025 (biennio calcolato dal giorno successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Nardò avvenuta con D.D. n. 105 del 09.02.2023), ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017;

Preso atto della circostanza che, prima della scadenza del termine di validità ordinario (in data 06/02/2025), la Società presentava istanza di proroga ex art. 7, co. 6, L.R. n. 9/2017 per eventi ostativi non imputabili, accolta da questa Sezione con A.D. n. 240 del 05/05/2025 (ovvero D.D. n. 240 del 05/05/2025), concedendo una proroga di 180 giorni fino al 08.08.2025;

Preso atto altresì che, nelle more della predetta proroga, la Società Cooperativa Sociale Libellula si avvaleva della facoltà di cui all'art. 7, co. 6-ter, L.R. n. 9/2017 per far fronte alle condizioni della congiuntura economica, ed in accoglimento della relativa istanza questa Sezione adottava l'A.D. n. 544 del 17/10/2025 concedendo l'ulteriore proroga di diritto di un anno con nuova scadenza del termine fissata al 07.08.2026;

Rilevato che, prima della scadenza del termine di validità in corso (fissato al 07.08.2026), il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula", Dott. Claudio Cassiano, con pec del 13/07/2026, acquisita al prot. di questo Ente con n. 0424079/2026 del 14/07/2026, ha trasmesso formale istanza di proroga ex art. 7, comma 6-quater, della L.R. n. 9/2017, comunicando l'interesse ad avvalersi dell'ulteriore proroga di diritto di un anno della validità del parere di compatibilità regionale relativo alla realizzazione della Struttura Semiresidenziale Terapeutica per Minori ex art. 2 R.R. n. 14/2014 denominata "PEGASO" sita in Nardò alla via Raho angolo Viale Europa;

Considerato in particolare che alla predetta istanza di proroga prodotta in data 13/07/2026 risulta allegata la prescritta documentazione e, nello specifico:

"

- *Copia del provvedimento conclusivo di autorizzazione alla realizzazione D.D. n. 105 del 09.02.2023 del Comune di Nardò;*

- *Elaborati progettuali ed esecutivi completi relativi alla realizzanda struttura (Progetto\_CSRTM.pdf, Progetto\_CSRTM.dwg);*

- *Relazione tecnica descrittiva a firma del tecnico incaricato Ing. Walter Albanese allegata alla pratica edilizia ed approvata in sede di autorizzazione alla realizzazione;"*.

Preso atto delle motivazioni rassegnate dall'istante relative al perdurare delle sfavorevoli condizioni di congiuntura economica ed alle correlate difficoltà operative ed economiche inerenti l'avvio ed il completamento dei lavori di adeguamento dell'immobile destinato alla struttura sanitaria autorizzata;

Verificato che l'istanza è stata presentata prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso (07/08/2026) e che sussistono tutti i presupposti di legge stabiliti dall'art. 7, comma 6-quater, della L.R. n. 9/2017 per il rilascio dell'ulteriore proroga ope legis di un anno del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 440 del 19.12.2022 e già oggetto di precedenti proroghe ex art. 7 commi 6 e 6-ter con A.D. n. 240/2025 e A.D. n. 544 del 17/10/2025;

Vista la documentazione versata agli atti;  
Ricorrendone i presupposti di legge;

*Per tutto quanto sopra rappresentato, si propone*

di accogliere l'atto del 13/07/2026 (acquisito al prot. regionale n. 0424079/2026 del 14/07/2026) con cui il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" ha espressamente comunicato di volersi avvalere della proroga di cui all'art. 7 co. 6 quater l.r. n. 9/2017, poiché tempestivo e conforme a quanto previsto dalla medesima disposizione e per l'effetto

di riconoscere al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula", ai sensi dell'art. 7, co. 6-quater della L.R. n. 9/2017, la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 440 del 19/12/2022 (biennio calcolato dal giorno successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Nardò avvenuta con D.D. n. 105 del 09.02.2023), già prorogato ex art. 7 co. 6 L.R. n. 9/2017 con A.D. n. 240 del 05/05/2025 ed ex art. 7 co. 6-ter L.R. n. 9/2017 al 07.08.2026 con A.D. n. 544 del 17.10.2025, per ulteriori 12 mesi da tale data con scadenza del nuovo termine in data 07.08.2027, termine entro il quale la Società Cooperativa Sociale "Libellula", in persona del suo legale rappresentante, dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la Struttura Semiresidenziale Terapeutica per Minori ex art. 2 del R.R. n. 14 del 18.07.2014 da denominarsi "PEGASO" ubicata in Nardò (LE) alla via Raho angolo Viale Europa – ASL LE, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di accogliere l'atto del 13/07/2026 (acquisito al prot. regionale n. 0424079/2026 del 14/07/2026) con cui il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula" ha espressamente comunicato di volersi avvalere della proroga di cui all'art. 7 co. 6 quater l.r. n. 9/2017, poiché tempestivo e conforme a quanto previsto dalla medesima disposizione e per l'effetto

di riconoscere al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula", ai sensi dell'art. 7, co. 6-quater della L.R. n. 9/2017, la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 440 del 19/12/2022 (biennio calcolato dal giorno successivo alla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Nardò avvenuta con D.D. n. 105 del 09.02.2023), già prorogato ex art. 7

co. 6 L.R. n. 9/2017 con A.D. n. 240 del 05/05/2025 ed ex art. 7 co. 6-ter L.R. n. 9/2017 al 07.08.2026 con A.D. n. 544 del 17.10.2025, per ulteriori 12 mesi da tale data con scadenza del nuovo termine in data 07.08.2027, termine entro il quale la Società Cooperativa Sociale "Libellula", in persona del suo legale rappresentante, dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per la Struttura Semiresidenziale Terapeutica per Minori ex art. 2 del R.R. n. 14 del 18.07.2014 da denominarsi "PEGASO" ubicata in Nardò (LE) alla via Raho angolo Viale Europa – ASL LE, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, co. 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Libellula", con sede legale in Tricase (LE) alla Via Stazione n. 21;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Nardò (LE). Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00088

Sottoscrittori Proposta:

- Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità  
Mauro Nicastro

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità  
Mauro Nicastro